

Gazzetta ufficiale

delle Comunità europee

ISSN 0378-7028

L 373

34° anno

31 dicembre 1991

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ Regolamento (CEE) n. 3921/91 del Consiglio, del 16 dicembre 1991, che fissa le condizioni per l'ammissione di vettori non residenti ai trasporti nazionali di merci o di persone per via navigabile in uno Stato membro 1
- ★ Regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio, del 16 dicembre 1991, concernente l'armonizzazione di regole tecniche e di procedure amministrative nel settore dell'aviazione civile 4
- ★ Regolamento (CEE) n. 3923/91 del Consiglio, del 23 dicembre 1991, che reca apertura e modalità di gestione di contingenti e massimali tariffari comunitari e che stabilisce una sorveglianza comunitaria per taluni pesci e prodotti della pesca originari delle isole Færøer (1992) 9

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Consiglio

91/670/CEE:

- ★ Direttiva del Consiglio, del 16 dicembre 1991, concernente l'accettazione reciproca delle licenze per l'esercizio di funzioni nel settore dell'aviazione civile 21

91/671/CEE:

- ★ Direttiva del Consiglio, del 16 dicembre 1991, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'uso obbligatorio delle cinture di sicurezza sugli autoveicoli di peso inferiore a 3,5 tonnellate 26

91/672/CEE:

- ★ Direttiva del Consiglio, del 16 dicembre 1991, sul riconoscimento reciproco dei certificati nazionali di conduzione di navi per il trasporto di merci e di persone nel settore della navigazione interna 29

91/673/CEE:

- ★ Direttiva del Consiglio, del 19 dicembre 1991, che modifica la direttiva 69/169/CEE prorogando e modificando le deroghe accordate alla Danimarca e all'Irlanda in materia di franchigie per viaggiatori 33

2

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale gruppo I / 70 % — Milano.

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 3921/91 DEL CONSIGLIO

del 16 dicembre 1991

che fissa le condizioni per l'ammissione di vettori non residenti ai trasporti nazionali di merci o di persone per via navigabile in uno Stato membro

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 75,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando che l'instaurazione di una politica comune dei trasporti comporta tra l'altro, ai sensi dell'articolo 75, paragrafo 1, lettera b) del trattato, la fissazione di condizioni per l'ammissione di vettori non residenti ai trasporti nazionali in uno Stato membro;

considerando che tale disposizione implica l'eliminazione di qualsiasi restrizione nei confronti del prestatore di servizi, motivata dalla sua nazionalità o dal fatto che egli è stabilito in uno Stato membro diverso da quello in cui la prestazione deve essere fornita;

considerando che, conformemente ai principi generali del trattato che sanciscono la parità di trattamento ed alla relativa giurisprudenza della Corte di giustizia, i vettori non residenti devono essere ammessi ad effettuare trasporti nazionali alle medesime condizioni di quelle che lo Stato membro interessato impone ai propri vettori;

considerando che occorre evitare distorsioni della concorrenza e perturbamenti nell'organizzazione dei mercati in questione;

considerando che le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative in vigore nello Stato membro in cui è fornita la prestazione dei servizi, nella misura in cui la loro applicazione implichi restrizioni alla libera prestazione dei servizi, devono essere giustificate dall'interesse generale; che tali disposizioni sono applicabili soltanto nella misura in cui l'interesse generale non sia già salvaguardato dalle disposizioni cui il vettore non residente è soggetto nello Stato membro in cui è stabilito e nella misura in cui il medesimo risultato non possa essere ottenuto da norme meno vincolanti;

considerando che conviene prevedere un periodo transitorio,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A decorrere dal 1° gennaio 1993 qualsiasi vettore di merci o di persone per via navigabile è ammesso ad effettuare trasporti nazionali di merci o di persone per via navigabile per conto terzi in uno Stato membro diverso da quello in cui è stabilito, in appresso denominati «cabotaggio», a condizione che:

- sia stabilito in uno Stato membro conformemente alla legislazione di quest'ultimo ed eventualmente
- vi sia abilitato ad effettuare trasporti internazionali di merci o di persone per via navigabile.

Qualora soddisfatti a dette condizioni, può esercitare il cabotaggio a titolo temporaneo nello Stato membro interessato senza crearvi una sede o un altro centro di attività.

⁽¹⁾ GU n. C 331 del 20.12.1985, pag. 2.

⁽²⁾ GU n. C 255 del 13.10.1986, pag. 229.

⁽³⁾ GU n. C 328 del 22.12.1986, pag. 34.

Articolo 2

1. Per essere ammesso ad effettuare il cabotaggio, il vettore può inoltre utilizzare a tal fine soltanto battelli il cui proprietario o i cui proprietari siano:

a) persone fisiche aventi domicilio in uno Stato membro e cittadini di uno Stato membro

o

b) persone giuridiche che:

i) abbiano sede sociale in uno Stato membro

e

ii) appartengano in maggioranza a cittadini degli Stati membri.

2. Uno Stato membro può eccezionalmente prevedere deroghe per quanto riguarda la condizione di cui al paragrafo 1, lettera b) ii). Lo Stato membro interessato consulta la Commissione in merito ai criteri determinanti da prendere in considerazione.

3. Un attestato rilasciato dallo Stato membro in cui il battello è immatricolato o, in mancanza di un'immatricolazione, dallo Stato membro in cui il vettore è stabilito deve essere esibito come prova che il vettore soddisfa alle condizioni di cui al paragrafo 1. Tale attestato deve trovarsi a bordo del battello.

Il documento che comprova che il battello è adibito alla navigazione sul Reno previsto dal regolamento (CEE) n. 2919/85 del Consiglio, del 17 ottobre 1985, che fissa le condizioni di accesso al regime riservato dalla convenzione modificata per la navigazione sul Reno ai battelli adibiti alla navigazione sul Reno ⁽¹⁾, sostituisce l'attestato di cui al primo comma.

Articolo 3

1. L'esecuzione delle operazioni di cabotaggio è soggetta, fatta salva l'applicazione della normativa comunitaria, alle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in vigore nello Stato membro ospitante, nei seguenti settori:

a) prezzi e condizioni che disciplinano il contratto di trasporto, nonché le modalità di noleggio e di esercizio;

b) prescrizioni tecniche dei battelli.

Le prescrizioni tecniche cui devono soddisfare i battelli utilizzati per effettuare operazioni di cabotaggio sono le prescrizioni cui sono soggetti i battelli ammessi alla circolazione nei trasporti internazionali;

c) prescrizioni in materia di navigazione e di polizia;

d) durata della guida e del riposo;

e) IVA (imposta sul valore aggiunto) sui servizi di trasporto.

2. Le disposizioni di cui al paragrafo 1 devono essere applicate ai vettori non residenti alle medesime condizioni che detto Stato membro impone ai propri cittadini, al fine di evitare in modo effettivo qualsiasi discriminazione basata sulla nazionalità o sul luogo di stabilimento.

3. Qualora si constati che è necessario adattare l'elenco dei settori delle disposizioni dello Stato membro ospitante di cui al paragrafo 1, tenuto conto dell'esperienza pratica, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, modifica detto elenco.

Articolo 4

In deroga all'articolo 1 e fatto salvo l'articolo 5, fino al 1° gennaio 1995:

a) la Repubblica francese può limitare nel proprio territorio il cabotaggio a due viaggi sulla via del ritorno diretto, consecutivi ad un trasporto internazionale di merci o di persone,

b) la Repubblica federale di Germania può limitare nel proprio territorio il cabotaggio ad un unico viaggio sulla via del ritorno diretto, consecutivo ad un trasporto internazionale di merci o di persone,

c) sono esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento i trasporti tra i porti situati all'interno dei «Länder» di Brandeburgo, Meclemburgo-Pomerania occidentale, Sassonia, Sassonia-Anhalt e Turingia, nonché di Berlino.

Articolo 5

Gli Stati membri non introducono nei confronti dei vettori comunitari nuove restrizioni alla libertà di prestazione dei servizi effettivamente raggiunta all'entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 6

Le disposizioni del presente regolamento non pregiudicano i diritti esistenti ai sensi della convenzione modificata per la navigazione sul Reno (convenzione di Mannheim).

Articolo 7

Gli Stati membri adottano in tempo utile e comunicano alla Commissione le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'esecuzione del presente regolamento.

⁽¹⁾ GU n. L 280 del 22.10.1985, pag. 4.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 16 dicembre 1991.

Per il Consiglio

Il Presidente

H. MAIJ-WEGGEN

REGOLAMENTO (CEE) N. 3922/91 DEL CONSIGLIO

del 16 dicembre 1991

concernente l'armonizzazione di regole tecniche e di procedure amministrative nel settore dell'aviazione civile

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 84, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando che, come previsto all'articolo 8 A del trattato, è necessario adottare le misure destinate all'instaurazione progressiva del mercato interno nel corso di un periodo che scade il 31 dicembre 1992; che il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali;

considerando che occorre mantenere la sicurezza dell'aviazione civile in Europa ad un livello generale elevato e portare le regole tecniche e le procedure amministrative esistenti negli Stati membri ai livelli più alti attualmente raggiunti nella Comunità;

considerando che la sicurezza rappresenta un'esigenza fondamentale dei trasporti aerei nella Comunità; che è opportuno tener conto della convenzione sull'aviazione civile internazionale, firmata a Chicago il 7 dicembre 1944, la quale prevede l'attuazione delle disposizioni necessarie per assicurare l'esercizio sicuro degli aeromobili;

considerando che le restrizioni attualmente vigenti nel trasferimento di aeromobili, di prodotti aeronautici e di taluni servizi nel settore aeronautico tra gli Stati membri provocherebbero alterazioni nel mercato interno;

considerando che le «Joint Aviation Authorities» (JAA), quale organismo associato della commissione europea dell'aviazione civile (CEAC), hanno definito accordi per

cooperare allo sviluppo e all'applicazione di regole comuni (codici JAR) in tutti i settori attinenti alla sicurezza degli aeromobili e del loro esercizio;

considerando che nel quadro della politica comune dei trasporti occorre armonizzare regole tecniche e procedure amministrative relative alla sicurezza degli aeromobili e del loro esercizio, sulla base dei codici JAR delle JAA;

considerando che l'adesione di tutti gli Stati membri alle JAA e la partecipazione della Commissione ai lavori di queste ultime faciliterebbero detta armonizzazione;

considerando che, per raggiungere gli obiettivi comunitari in materia di libera circolazione delle persone e dei prodotti nonché in materia di politica comune dei trasporti, allorché un prodotto, un organismo o una persona siano stati omologati in conformità delle regole tecniche e procedure amministrative comuni, gli Stati membri sono tenuti a riconoscere l'omologazione dei prodotti nonché degli organismi e persone incaricati della progettazione, costruzione, manutenzione ed esercizio di prodotti, senza ulteriori operazioni o valutazioni tecniche;

considerando che possono presentarsi problemi sul piano della sicurezza e che gli Stati membri devono prendere, in questo caso, tutte le misure urgenti necessarie; che tali misure devono essere debitamente motivate e che, se le regole tecniche e procedure amministrative comuni presentano lacune, spetta alla Commissione, nell'esercizio delle sue competenze di esecuzione, adottare le necessarie modifiche;

considerando che è auspicabile coordinare il finanziamento da parte degli Stati membri dei lavori di ricerca avviati per migliorare la sicurezza dell'aviazione, al fine di garantire un impiego ottimale delle risorse e realizzare il massimo profitto da questi lavori;

considerando che è opportuno dare alla Commissione il potere di apportare alle regole tecniche e procedure amministrative comuni adottate dal Consiglio le modifiche stabilite dalle JAA,

(1) GU n. C 270 del 26. 10. 1990, pag. 3.

(2) GU n. C 267 del 14. 10. 1991, pag. 154.

(3) GU n. C 159 del 17. 6. 1991, pag. 28.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Il presente regolamento concerne l'armonizzazione di regole tecniche e di procedure amministrative nel settore della sicurezza dell'aviazione civile, quali figurano nell'allegato II, in particolare per quanto riguarda:

- la progettazione, la costruzione, l'esercizio e la manutenzione degli aeromobili;
- le persone ed organismi interessati a tali attività.

2. Le regole tecniche e procedure amministrative armonizzate previste al paragrafo 1 sono applicabili a tutti gli aeromobili utilizzati dagli operatori secondo la definizione dell'articolo 2, lettera a), a prescindere dal fatto che siano immatricolati in uno Stato membro o in un paese terzo.

Articolo 2

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) «operatore», una persona fisica residente in uno Stato membro o una persona giuridica stabilita in uno Stato membro, la quale utilizza uno o più aeromobili conformemente alla regolamentazione applicabile in detto Stato membro, oppure un vettore aereo comunitario, secondo la definizione della legislazione comunitaria;
- b) «prodotto», un aeromobile, un motore, un'elica o un'attrezzatura dell'aviazione civile;
- c) «attrezzature», qualsiasi strumento, dispositivo, meccanismo, apparecchiatura o accessorio utilizzato o utilizzabile per l'esercizio di un aeromobile navigante, installato o destinato ad essere installato su un aeromobile dell'aviazione civile o collegato allo stesso, ma non facente parte di una cellula, di un motore o di un'elica;
- d) «elemento», un materiale, componente o sottogruppo non rientrante nelle definizioni di cui alle lettere b) e c) e destinato ad aeromobili, motori, eliche o attrezzature dell'aviazione civile;
- e) «omologazione» (di un prodotto, di un servizio, di un organismo, di una persona), qualsiasi forma di riconoscimento legale attestante che il prodotto, il servizio, l'organismo o la persona risponde alle condizioni applicabili. Detta omologazione comprende due atti:
 - i) l'atto che permette di controllare che, dal punto di vista tecnico, il prodotto, il servizio, l'organismo o la persona rispetta le condizioni applicabili; tale atto è denominato: stesura del verbale tecnico;
 - ii) l'atto del riconoscimento formale di tale conformità alle condizioni applicabili attraverso il rilascio di un certificato, di una licenza, di un'approvazione o di qualsiasi altro documento secondo quanto prescrit-

to dalle leggi e dalle procedure nazionali; tale atto è denominato: stesura del verbale legale;

- f) «manutenzione», l'insieme delle operazioni di controllo, manutenzione, modifica e riparazione per tutta la durata di vita di un aeromobile, necessarie a garantire che l'aeromobile rimanga conforme all'omologazione del tipo ed abbia in qualsiasi circostanza un elevato livello di sicurezza; esse comprendono le modifiche rese obbligatorie dalle autorità che sono parte degli accordi di cui alla lettera h), nell'ambito della politica relativa al controllo della navigabilità;
- g) «variante nazionale», una regola o regolamentazione nazionale resa obbligatoria da un paese in aggiunta ad una disposizione JAR o in sostituzione della stessa;
- h) «accordi», gli accordi conclusi, sotto gli auspici della commissione europea dell'aviazione civile (CEAC) per cooperare all'elaborazione ed all'applicazione di regole comuni in tutti i settori connessi con la sicurezza degli aeromobili e del loro esercizio. Tali accordi sono specificati nell'allegato I.

Articolo 3

Fatto salvo l'articolo 11, le regole tecniche e procedure amministrative comuni applicabili nella Comunità per i settori di cui all'allegato II sono i codici corrispondenti che figurano in detto allegato e che sono in vigore il 1° gennaio 1992.

Articolo 4

1. Per i settori non menzionati nell'allegato II, il Consiglio adotta, sulla base dell'articolo 84, paragrafo 2 del trattato, regole tecniche e procedure amministrative comuni. La Commissione presenta, se del caso e al più presto, le opportune proposte riguardo ai settori in questione.

2. Prima dell'adozione delle proposte di cui al paragrafo 1, gli Stati membri possono applicare le disposizioni pertinenti delle regolamentazioni nazionali vigenti.

Articolo 5

Gli Stati membri provvedono affinché le proprie autorità competenti per l'aviazione civile soddisfino le condizioni di adesione alle JAA, specificate negli accordi e firmino senza riserve, gli accordi stessi anteriormente al 1° gennaio 1992.

Articolo 6

1. Gli Stati membri riconoscono i prodotti progettati, costruiti, gestiti e sottoposti a manutenzione in conformi-

tà alle regole tecniche e procedure amministrative comuni, senza imporre altre esigenze tecniche o procedere ad una nuova valutazione quando detti prodotti sono stati omologati da un altro Stato membro. I prodotti riconosciuti inizialmente entro determinati limiti sono riconosciuti in seguito entro gli stessi limiti.

2. I prodotti esistenti e le loro versioni derivate che non sono omologati conformemente alle regole tecniche e procedure amministrative comuni possono essere ammessi dagli Stati membri sulla base dei loro regolamenti nazionali in vigore, fino al momento dell'adozione delle regole tecniche e procedure amministrative comuni applicabili a tali prodotti in virtù del presente regolamento.

Articolo 7

Gli Stati membri riconoscono l'omologazione rilasciata, conformemente al presente regolamento, da un altro Stato membro o da un organismo che agisce a suo nome agli organismi o persone posti sotto la sua giurisdizione e sotto la sua autorità ed incaricati della progettazione, costruzione e manutenzione di prodotti nonché dell'esercizio di aeromobili.

Articolo 8

1. Nessuna disposizione precedente osta a che uno Stato membro possa reagire immediatamente a un problema di sicurezza emerso in occasione di un incidente o infortunio oppure riscontrato durante il servizio, riguardante un prodotto progettato, costruito, gestito e sottoposto a manutenzione in conformità del presente regolamento oppure una persona o una procedura ovvero un organismo coinvolto in queste mansioni. Se il problema di sicurezza deriva:

- da un inadeguato livello di sicurezza corrispondente all'applicazione delle regole tecniche e procedure amministrative comuni,
- o
- da una lacuna nelle regole tecniche e procedure amministrative comuni,

lo Stato membro informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri delle misure prese e della motivazione delle stesse.

2. Nei casi previsti al paragrafo 1, la Commissione avvia senza indugio consultazioni con gli Stati membri. Se l'inadeguato livello di sicurezza o una lacuna nelle regole tecniche e procedure amministrative comuni trovano conferma, la Commissione presenta proposte adeguate, conformemente alle procedure di cui all'articolo 4 e/o all'articolo 11.

Articolo 9

Gli Stati membri prendono le misure necessarie per coordinare i rispettivi programmi di ricerca volti a migliorare la sicurezza degli aeromobili civili e l'esercizio dei medesimi e

ne informano la Commissione. La Commissione, previa consultazione con gli Stati membri, può prendere ogni iniziativa utile per promuovere tali programmi di ricerca attuati a livello nazionale.

Articolo 10

Gli Stati membri notificano alla Commissione:

- a) qualsiasi regola e procedura messa a punto o adottata conformemente alle procedure stabilite negli accordi;
- b) qualsiasi modifica degli accordi;
- c) i risultati delle consultazioni avviate con l'industria e con altri organismi interessati.

Articolo 11

1. Conformemente alla procedura stabilita all'articolo 12, la Commissione, qualora il progresso scientifico e tecnico lo renda necessario, modifica le regole tecniche e procedure amministrative comuni elencate nell'allegato II o adottate dal Consiglio conformemente all'articolo 4.

2. Qualora le modifiche di cui al paragrafo 1 contengano una variante nazionale per uno Stato membro, la Commissione delibera, conformemente alla procedura prevista all'articolo 12, sull'inclusione di detta variante nelle regole tecniche e procedure amministrative comuni.

Articolo 12

1. Per l'applicazione degli articoli 8, 9 e 11, la Commissione è assistita da un comitato composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da prendere. Il comitato formula il proprio parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione fissata nell'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.

- 3. a) La Commissione adotta le misure previste qualora siano conformi al parere del comitato.
- b) Se le misure previste non sono conformi al parere del comitato, o in mancanza di parere, la Commis-

sione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

- c) Se il Consiglio non ha deliberato entro tre mesi a decorrere dalla data in cui gli è stata sottoposta la proposta, la Commissione adotta le misure proposte, tranne nel caso in cui il Consiglio si sia pronunciato a maggioranza semplice contro tali misure.

Articolo 13

1. Gli Stati membri si prestano reciproca assistenza per quanto riguarda l'applicazione del presente regolamento e il relativo controllo.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 16 dicembre 1991.

2. Nell'ambito dell'assistenza reciproca di cui al paragrafo 1, le autorità competenti degli Stati membri si comunicano regolarmente tutte le informazioni disponibili per quanto riguarda:

- le infrazioni al presente regolamento commesse dai non residenti e qualsiasi sanzione applicata per dette infrazioni;
- le sanzioni applicate da uno Stato membro ai propri residenti per siffatte infrazioni commesse in altri Stati membri.

Articolo 14

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1992.

Per il Consiglio

Il Presidente

H. MAIJ-WEGGEN

ALLEGATO I**Accordi di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera h)**

«Arrangements Concerning the Development, the Acceptance and the Implementation of Joint Aviation Requirements» (accordi concernenti l'elaborazione, l'approvazione e l'applicazione di requisiti aeronautici comuni), conclusi a Cipro l'11 settembre 1990.

ALLEGATO II**Elenchi dei codici in vigore contenenti le regole tecniche e procedure amministrative comuni di cui all'articolo 3****1. Generalità e procedure**

JAR 1 Definizioni e abbreviazioni

2. Omologazione del tipo di prodotti e componenti

JAR 22 Sailplanes and Powered Sailplanes (Alianti e alianti a motore)

JAR 25 Large Aeroplanes (Grandi aeromobili)

JAR AWO All Weather Operations (Operazioni in condizioni metereologiche «ogni tempo»)

JAR E Engines (Motori)

JAR P Propellers (Eliche)

JAR APU Auxiliary Power Units (Gruppi ausiliari di potenza)

JAR TSO Technical Standards Orders (Prescrizioni relative a norme tecniche)

JAR VLA Very Light Aeroplanes (Aeromobili ultraleggeri)

JAR 145 Approved Maintenance Organisations (Organizzazioni di manutenzione autorizzate)

REGOLAMENTO (CEE) N. 3923/91 DEL CONSIGLIO

del 23 dicembre 1991

che reca apertura e modalità di gestione di contingenti e massimali tariffari comunitari e che stabilisce una sorveglianza comunitaria per taluni pesci e prodotti della pesca originari delle isole Færøer (1992)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la decisione 91/668/CEE del Consiglio, del 2 dicembre 1991, relativa alla conclusione dell'accordo tra la Comunità economica europea, il governo della Danimarca e il governo locale delle isole Færøer ⁽¹⁾,

vista la proposta della Commissione,

considerando che gli articoli 3 e 8 della decisione succitata prevedono per taluni pesci e prodotti della pesca figuranti nel protocollo n.1 allegato a tale decisione che i dazi doganali applicabili all'importazione di questi prodotti nella Comunità a dieci siano soppressi a decorrere dal 1° gennaio 1992; che questa soppressione dei dazi doganali avviene nel quadro di contingenti e massimali tariffari comunitari e, per taluni di questi prodotti, nel quadro di una sorveglianza statistica comunitaria; che occorre quindi aprire, a decorrere dal 1° gennaio 1992, i contingenti e massimali tariffari comunitari in questione per i prodotti succitati, originari delle isole Færøer, in funzione dei volumi indicati rispettivamente negli allegati I e II e di una sorveglianza statistica comunitaria per i prodotti figuranti nell'allegato III;

considerando che nel quadro di queste misure tariffarie il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese applicano dazi doganali calcolati rispettivamente in conformità delle disposizioni dell'articolo 173, paragrafi 1 e 2 e dell'articolo 360, paragrafo 1, lettera b) e paragrafo 2 dell'atto di adesione;

considerando che le aliquote di dazio preferenziali indicate negli allegati I, II e III si applicano unicamente quando il prezzo franco frontiera, determinato dagli Stati membri in conformità delle disposizioni dell'articolo 21 del regolamento (CEE) n. 3796/81 del Consiglio, del 29 dicembre 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca ⁽²⁾, è almeno pari al prezzo

di riferimento stabilito o da stabilire dalla Comunità per i prodotti o le categorie di prodotti interessati;

considerando che per quanto riguarda i prodotti soggetti a contingenti tariffari comunitari, figuranti nell'allegato I, occorre garantire, in particolare, l'eguaglianza e la continuità di accesso di tutti gli importatori della Comunità a detti contingenti e l'applicazione, senza soluzione di continuità, delle aliquote previste per tali contingenti a tutte le importazioni dei prodotti in causa in tutti gli Stati membri, fino ad esaurimento dei contingenti; che occorre adottare le misure necessarie per garantire una gestione comunitaria ed efficace di tali contingenti tariffari, prevedendo la possibilità per gli Stati membri di prelevare dai volumi contingenziali i quantitativi necessari, corrispondenti alle importazioni effettive constatate; che questa modalità di gestione richiede la stretta collaborazione degli Stati membri e della Commissione;

considerando che essendo il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato di Lussemburgo riuniti e rappresentati dall'unione economica Benelux, qualsiasi operazione relativa alla gestione dei contingenti può essere effettuata da uno dei suoi membri;

considerando che per i prodotti figuranti nell'allegato II, soggetti a massimali tariffari comunitari, la sorveglianza comunitaria può essere operata avvalendosi di una modalità di gestione basata sull'imputazione, su scala comunitaria, delle importazioni dei prodotti in questione ai massimali, man mano che tali prodotti sono presentati in dogana scortati da dichiarazioni di immissione in libera pratica; che questa modalità di gestione deve prevedere la possibilità di ripristinare i dazi doganali non appena siano stati raggiunti, nella Comunità, i massimali previsti;

considerando che questa modalità di gestione richiede una stretta e particolarmente rapida collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione che deve, in particolare, poter seguire il grado d'imputazione ai massimali e informarne gli Stati membri; che questa collaborazione deve essere tanto più stretta in quanto è necessario che la Commissione possa prendere le misure idonee a ripristinare i dazi doganali non appena sia stato raggiunto uno dei massimali in causa;

considerando che per i prodotti figuranti nell'allegato III è opportuno avvalersi del sistema di sorveglianza statistica

⁽¹⁾ GU n. L 371 del 31.12. 1991, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 379 del 31.12. 1981, pag. 1. Regolamento modificato, da ultimo, dal regolamento (CEE) n. 3468/88 (GU n. L 305 del 10.11. 1988, pag. 1).

attuato a livello della Commissione in conformità delle disposizioni dei regolamenti (CEE) n. 2658/87 ⁽¹⁾ e (CEE) n. 1736/75 ⁽²⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1992 i dazi doganali all'importazione nella Comunità, nella sua composizione al 31 dicembre 1985, dei prodotti figuranti nell'allegato I, originari delle isole Færøer, sono sospesi ai livelli e nei limiti dei contingenti tariffari comunitari ivi indicati.

2. Nei limiti di tali contingenti tariffari, il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese applicano dazi doganali calcolati rispettivamente in conformità delle disposizioni dall'articolo 173, paragrafi 1 e 2 e dell'articolo 360, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 2 dell'atto di adesione.

Articolo 2

I contingenti tariffari di cui all'articolo 1 sono gestiti dalla Commissione, che può prendere qualsiasi misura amministrativa per garantire una gestione efficace.

Articolo 3

Se un importatore presenta in uno Stato membro una dichiarazione di immissione in libera pratica corredata di un certificato di circolazione delle merci, comprensiva di una domanda di beneficio preferenziale per un prodotto contemplato dal presente regolamento e se questa dichiarazione è accettata dall'autorità doganale, lo Stato membro interessato procede, mediante notifica alla Commissione, al prelievo dal volume contingente in causa di un quantitativo corrispondente a questo fabbisogno.

Le domande di prelievo, con l'indicazione della data di accettazione delle dichiarazioni di cui sopra devono essere trasmesse senza indugio alla Commissione.

I prelievi sono accordati dalla Commissione in funzione della data di accettazione delle dichiarazioni di immissione in libera pratica da parte dell'autorità doganale dello Stato membro interessato, nella misura in cui il saldo disponibile lo permetta.

Se uno Stato membro non utilizza i quantitativi prelevati, li riversa non appena possibile nel volume contingente corrispondente.

Se i quantitativi richiesti sono superiori al saldo disponibile del volume contingente l'assegnazione avviene proporzio-

nalmente alle domande. Gli Stati membri sono informati dalla Commissione dei prelievi effettuati.

Articolo 4

1. Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1992, le importazioni nella Comunità, nella sua composizione al 31 dicembre 1985, di taluni prodotti originari delle isole Færøer, indicati negli allegati II e III, sono soggette rispettivamente a massimali e a sorveglianza comunitaria.

Le designazioni dei prodotti di cui al primo comma, i livelli dei massimali e dei dazi doganali applicabili sono indicati negli allegati succitati.

2. Nel quadro di queste misure tariffarie, il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese applicano dazi doganali calcolati rispettivamente in conformità delle disposizioni dell'articolo 173, paragrafi 1 e 2 e dell'articolo 360, paragrafo 1, lettera b) e paragrafo 2 dell'atto di adesione.

3. Le imputazioni ai massimali vengono effettuate man mano che i prodotti sono presentati in dogana accompagnati da dichiarazioni di immissione in libera pratica e da un certificato di circolazione delle merci conforme alle norme figuranti nel protocollo relativo alla definizione della nozione di prodotti originari e ai metodi di collaborazione amministrativa, allegato alla decisione 91/668/CEE.

Una merce può essere imputata al massimale soltanto se il certificato di circolazione delle merci viene presentato prima della data stabilita per il ripristino della riscossione dei dazi doganali.

Il grado di utilizzazione dei massimali è constatato, a livello comunitario, in base alle importazioni imputate, secondo le modalità definite al primo e secondo comma.

Con la periodicità ed entro i termini indicati al paragrafo 5 gli Stati membri informano la Commissione delle imputazioni effettuate secondo le modalità sopra stabilite.

4. Non appena i massimali sono raggiunti, la Commissione può ripristinare, mediante regolamento e fino alla fine dell'anno civile, la riscossione dei dazi doganali applicabili ai paesi terzi.

5. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il quindicesimo giorno di ogni mese, le imputazioni effettuate nel corso del mese precedente.

6. La sorveglianza statistica prevista per i prodotti figuranti nell'allegato III del presente regolamento avviene, a livello della Comunità, in base alle importazioni imputate

(1) GU n. L 256 del 7.9. 1987, pag. 1.

(2) GU n. L 183 del 14.7. 1975, pag. 3.

alle condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 3, primo comma e comunicate all'Istituto statistico delle Comunità europee in applicazione dei regolamenti (CEE) n. 2658/87 e (CEE) n. 1736/75.

Articolo 5

Le aliquote di dazio indicate negli allegati I, II e III si applicano unicamente quando il prezzo franco frontiera determinato dagli Stati membri in conformità dei regolamenti (CEE) n. 3796/81 e (CEE) n. 3468/88 è almeno pari al prezzo di riferimento stabilito o da stabilire dalla

Comunità per i prodotti o le categorie di prodotti in questione.

Articolo 6

Per garantire l'applicazione del presente regolamento la Commissione prende tutte le misure del caso in stretta collaborazione con gli Stati membri.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 23 dicembre 1991.

Per il Consiglio

Il Presidente

Y. VAN ROOY

ALLEGATO I

relativo a taluni pesci e prodotti della pesca soggetti a contingenti tariffari

Numero d'ordine	Codice NC (a)	Designazione delle merci	Dazio contingentale	Volume contingentale (in t)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
09.0671	0301	Pesci vivi:		700 ⁽¹⁾
		— altri pesci vivi:		
	ex 0301 91 00	— — Trote (Salmo trutta, Salmo gairdnerii, Salmo clarki, Salmo aguabonita, Salmo gilae):		
		— Trote (Salmo gairdnerii)	0	
	0302	Pesci freschi o refrigerati, esclusi i filetti di pesce e di altra carne di pesci del numero 0304:		
		— Salmonidi, esclusi i fogati, le uova e i lattimi:		
	ex 0302 11 00	— — Trote (Salmo trutta, Salmo gairdnerii, Salmo clarki, Salmo aguabonita, Salmo gilae):		
		— Trote (Salmo gairdnerii)	0	
	0303	Pesci congelati, esclusi i filetti e altre carni di pesci del numero 0304:		
		— altri salmonidi, esclusi i fegati, le uova e i lattimi:		
	ex 0303 21 00	— — Trote (Salmo trutta, Salmo gairdnerii, Salmo clarki, Salmo aguabonita, Salmo gilae):		
		— Trote (Salmo gairdnerii)	0	
	0304	Filetti di pesce ed altra carne di pesce (anche tritata), freschi, refrigerati o congelati:		
	0304 10	— freschi o refrigerati:		
		— — Filetti:		
		— — — di pesci di acqua dolce:		
	ex 0304 10 11	— — — — di trote (Salmo trutta, Salmo gairdnerii, Salmo clarki, Salmo aguabonita, Salmo gilae):		
		— di trote (Salmo gairdnerii)	0	
	0304 20	— Filetti congelati:		
		— — di pesci di acqua dolce:		
	ex 0304 20 11	— — — di trote (Salmo trutta, Salmo gairdnerii, Salmo clarki, Salmo aguabonita, Salmo gilae):		
		— di trote (Salmo gairdnerii)	0	
	0304 90	— altri:		
	ex 0304 90 10	— — di pesci di acqua dolce:		
		— di trote (Salmo gairdnerii)	0	

(a) I codici Taric figurano nell'allegato IV.

⁽¹⁾ Le cifre si riferiscono alla presentazione commerciale «intero e svuotato». Per le importazioni rientranti nel codice SH 0304, un coefficiente di 2 è applicato per le quantità estratte dai contingenti tariffari o dal massimale di riferimento.

Numero d'ordine	Codice NC (a)	Designazione delle merci	Dazio contingente	Volume contingente (in t)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
09.0673	0301	Pesci vivi:		4 900 ⁽¹⁾
		— altri pesci vivi:		
	0301 99	— — altri:		
		— — — di acqua dolce:		
	ex 0301 99 11	— — — — Salmone del Pacifico (<i>Oncorhynchus</i> spp.), salmone dell'Atlantico (<i>Salmo salar</i>) e salmone del Danubio (<i>Hucho hucho</i>):		
		— Salmone dell'Atlantico (<i>Salmo salar</i>)	0	
	0302	Pesci freschi o refrigerati, esclusi i filetti di pesce e di altra carne di pesci del numero 0304:		
		— Salmonidi (<i>Salmonidae</i>), esclusi i fegati, le uova e i lattimi:	0	
	ex 0302 12 00	— — Salmoni del Pacifico (<i>Oncorhynchus</i> spp.), salmoni dell'Atlantico (<i>Salmo salar</i>) e salmoni del Danubio (<i>Hucho hucho</i>):		
		— Salmoni dell'Atlantico (<i>Salmo salar</i>)	0	
	0303	Pesci congelati, esclusi i filetti e altre carni di pesci del numero 0304:		
		— altri salmonidi, esclusi i fegati, le uova e i lattimi:		
	ex 0303 22 00	— — Salmoni dell'Atlantico (<i>Salmo salar</i>) e salmoni del Danubio (<i>Hucho hucho</i>):		
		— Salmoni dell'Atlantico (<i>Salmo salar</i>)	0	
	0304	Filetti di pesce ed altra carne di pesce (anche tritata), freschi, refrigerati o congelati:		
	0304 10	— freschi o refrigerati:		
		— — Filetti:		
		— — — di pesci di acqua dolce:		
	ex 0304 10 13	— — — — di salmoni del Pacifico (<i>Oncorhynchus</i> spp.), salmoni dell'Atlantico (<i>Salmo salar</i>) e salmoni del Danubio (<i>Hucho hucho</i>):		
		— di salmoni dell'Atlantico (<i>Salmo salar</i>)	0	
	0304 20	— Filetti congelati:		
		— — di pesci di acqua dolce:		
	ex 0304 20 13	— — — di salmoni del Pacifico (<i>Oncorhynchus</i> spp.), salmoni dell'Atlantico (<i>Salmo salar</i>) e salmoni del Danubio (<i>Hucho hucho</i>):		
		— di salmoni dell'Atlantico (<i>Salmo salar</i>)	0	
	0304 90	— altri:		
	ex 0304 90 10	— — di pesci di acqua dolce:		
		— di salmoni dell'Atlantico (<i>Salmo salar</i>)	0	

(a) I codici Taric figurano nell'allegato IV.

⁽¹⁾ Le cifre si riferiscono alla presentazione commerciale «intero e svuotato». Per le importazioni rientranti nel codice SH 0304, un coefficiente di 2 è applicato per le quantità estratte dai contingenti tariffari o dal massimale di riferimento.

Numero d'ordine	Codice NC (a)	Designazione delle merci	Dazio contingente	Volume contingente (in t)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
09.0675	1604	Preparazioni e conserve di pesci; caviale e suoi succedanei preparati con uova di pesce:		400
		— Pesci interi o in pezzi, esclusi i pesci tritati:		
	ex 1604 11 00	— — Salmoni:		
		— — — Salmoni dell'Atlantico (<i>Salmo salar</i>)	0	
	1604 19	— — — altri:		
	ex 1604 19 10	— — — — Salmonidi, diversi dai salmoni:		
		— — — — — trote (<i>Salmo gairdnerii</i>)	0	
	1604 20	— altre preparazioni e conserve di pesci:		
	ex 1604 20 10	— — di salmoni:		
		— — — di salmoni dell'Atlantico (<i>Salmo salar</i>)	0	
	ex 1604 20 30	— — di salmonidi diversi dai salmoni		
		— — — di trote (<i>Salmo gairdnerii</i>)	0	
09.0677	1604	Preparazioni e conserve di pesci; caviale e suoi succedanei preparati con uova di pesce:		2 000
		— Pesci interi o in pezzi, esclusi i pesci tritati:		
	1604 12	— — Aringhe:		
	1604 12 10	— — — Filetti crudi, semplicemente ricoperti di pasta o di pane grattugiato (impanati), anche precotti nell'olio, congelati	0	
	1604 15	— — Sgombri:		
	ex 1604 15 10	— — — delle specie <i>Scomber scombrus</i> e <i>Scomber japonicus</i> :		
		— — — — della specie <i>Scomber scombrus</i>	0	
	1604 19	— — — altri:		
		— — — — altri:		
	ex 1604 19 91	— — — — — Filetti crudi, semplicemente ricoperti di pasta o di pane grattugiato (impanati), anche precotti nell'olio, congelati	0	
	1604 19 99	— — — — — altri:	0	
	1604 20	— altre preparazioni e conserve di pesci:		
	ex 1604 20 50	— — di sardine, di boniti, di sgombri delle specie <i>Scomber scombrus</i> e <i>Scomber japonicus</i> e pesci delle specie <i>Orcynopsis unicolor</i> :		
		— — — di sgombri della specie <i>Scomber scombrus</i>	0	
	1604 20 90	— — di altri pesci	0	
09.0679	1605	Crostacei, molluschi ed altri invertebrati acquatici, preparati o conservati:		2 000
	1605 20 00	— Gamberetti	0	
	ex 1605 40 00	— altri crostacei:		
		— — <i>Nephrops norvegicus</i>	0	

(a) I codici Taric figurano nell'allegato IV.

ALLEGATO II

relativo a taluni pesci e prodotti della pesca soggetti a massimali tariffari comunitari

Numero d'ordine	Codice NC (a)	Designazione delle merci	Dazio contingentali	Volume contingente (in t)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
17.0011	0302	Pesci freschi o refrigerati, esclusi i filetti di pesce e di altra carne di pesci del numero 0304:		2 000 ⁽¹⁾
	0302 40	— Aringhe (<i>Clupea harengus</i> , <i>Clupea pallasii</i>), esclusi i fegati, le uova e i lattimi:		
	0302 40 90	— — dal 16 giugno al 14 febbraio	0	
	0303	Pesci congelati, esclusi i filetti e altre carni di pesci del numero 0304:		
	0303 50	— Aringhe (<i>Clupea harengus</i> , <i>Clupea pallasii</i>), esclusi i fegati, le uova e i lattimi:		
	0303 50 90	— — dal 16 giugno al 14 febbraio	0	
	0304	Filetti di pesce ed altra carne di pesce (anche tritata), freschi, refrigerati o congelati:		
	0304 20	— Filetti congelati:		
	0304 20 75	— — di aringhe (<i>Clupea harengus</i> , <i>Clupea pallasii</i>)	0	
		— altri:		
17.0013		— — altri:		3 000
		— — — di aringhe (<i>Clupea harengus</i> , <i>Clupea pallasii</i>):		
	0304 90 25	— — — — dal 16 giugno al 14 febbraio	0	
17.0015	0302	Pesci freschi o refrigerati, esclusi i filetti e di altra carne di pesci del numero 0304:		25 000
	0304 64	— — Sgombri (<i>Scomber scombrus</i> , <i>Scomber australasicus</i> , <i>Scomber japonicus</i>):		
	ex 0302 64 90	— — — dal 16 giugno al 14 febbraio		
		— Sgombri (<i>Scomber scombrus</i>)	0	
17.0015	0304	Filetti di pesce ed altra carne di pesce (anche tritata), freschi, refrigerati o congelati:		0
	0304 20	— Filetti congelati:		
	0304 20 31	— — di merluzzi carbonari (<i>Pollachius virens</i>)		

(a) I Codici Taric figurano nell'allegato IV.

⁽¹⁾ Le cifre si riferiscono alla presentazione commerciale «intero e svuotato». Per le importazioni rientranti nel codice SH 0304, un coefficiente di 2 è applicato per le quantità estratte dai contingenti tariffari o dal massimale di riferimento.

Numero d'ordine	Codice NC (a)	Designazione delle merci	Dazio contingentali	Volume contingente (in t)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
17.0015 (segue)	0304 90	— altri:		
	0304 90 41	— — — di merluzzi carbonari (<i>Pollachius virens</i>)	0	
17.0017	0305	Pesci secchi, salati o in salamoia; pesci affumicati, anche cotti prima o durante l'affumicatura; farina di pesce atta all'alimentazione umana:		5 000
	0305 30	— Filetti di pesci, secchi, salati o in salamoia, ma non affumicati:		
	0305 30 50	— — di ippoglossi neri (<i>Reinhardtius hippoglossoides</i>), salati o in salamoia	0	
	0305 30 90	— — altri	0	
17.0019	0305	Pesci secchi, salati o in salamoia; pesci affumicati, anche cotti prima o durante l'affumicatura; farina di pesce atta all'alimentazione umana:		1 000
		— Pesci affumicati, compresi i filetti:		
	ex 0305 41 00	— — Salmoni del Pacifico (<i>Oncorhynchus</i> spp.), salmoni dell'Atlantico (<i>Salmo salar</i>) e salmoni del Danubio (<i>Hucho hucho</i>):		
		— — Salmoni dell'Atlantico (<i>Salmo salar</i>)	0	
	0305 49	— — altri:		
	0305 49 10	— — — Ippoglossi neri (<i>Reinhardtius hippoglossoides</i>)	0	
	0305 49 20	— — — Ippoglossi dell'Atlantico (<i>Hippoglossus hippoglossus</i>)	0	
	ex 0305 49 30	— — — Sgombri (<i>Scomber scombrus</i> , <i>Scomber australasicus</i> , <i>Scomber japonicus</i>):		
		— Sgombri (<i>Scomber scombrus</i>)	0	
	ex 0306 49 40	— — — Trote (<i>Salmo trutta</i> , <i>Salmo gairdnerii</i> , <i>Salmo clarki</i> , <i>Salmo aguabonita</i> , <i>Salmo gilae</i>):		
		— Trote (<i>Salmo gairdnerii</i>)	0	
17.0021	0302	Pesci freschi o refrigerati, esclusi i filetti di pesce e l'altra carne di pesci del numero 0304:		12 600 ⁽¹⁾
		— altri pesci, esclusi i fegati, le uova e i lattimi:		
	0302 69	— — altri:		
	0302 69 31	— — — — Scorfani del Nord o sebasti (<i>Sebastes</i> spp.):		
		— — — — della specie <i>Sebastes marinus</i>	0	

(a) I Codici Taric figurano nell'allegato IV.

⁽¹⁾ Le cifre si riferiscono alla presentazione commerciale «intero e svuotato». Per le importazioni rientranti nel codice SH 0304, un coefficiente di 3 è applicato per le quantità estratte da questo massimale di riferimento.

Numero d'ordine	Codice NC (a)	Designazione delle merci	Dazio contingentali	Volume contingente (in t)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
17.0021 (segue)	ex 0302 69 33	— — — — — altri	0	
		— della specie <i>Sebastes mentella</i>	0	
	0303	Pesci congelati, esclusi i filetti e altre carni di pesci del numero 0304:		
		— altri pesci, esclusi i fegati, le uova e i lattimi:	0	
	0303 79	— — altri:		
		— — — di mare:		
		— — — — Scorfani del Nord o sebasti (<i>Sebastes spp.</i>):		
	0303 79 35	— — — — — della specie <i>Sebastes marinus</i>	0	
	ex 0303 79 37	— — — — — altri:		
		— della specie <i>Sebastes mentella</i>	0	
	0304	Filetti di pesce ed altra carne di pesce (anche tritata), freschi, refrigerati o congelati:		
	0304 10	— freschi o refrigerati:		
		— — Filetti:		
		— — — altri:		
	ex 0304 10 39	— — — — altri:		
17.0023		— di scorfani	0	3 000
	0304 20	— Filetti congelati:		
		— — di scorfani del Nord o sebasti (<i>Sebastes spp.</i>):		
	0304 20 35	— — — della specie <i>Sebastes marinus</i>	0	
17.0025	ex 0304 20 37	— — — altri:		550
		— della specie <i>Sebastes mentella</i>	0	
17.0023	0304	Filetti di pesce ed altra carne di pesce (anche tritata), freschi, refrigerati o congelati:		0
	0304 10	— freschi o refrigerati:		
		— — Filetti:		
		— — — altri:		
17.0023	ex 0304 10 39	— — — — altri:		0
		— altri: esclusi gli scorfani del Nord o sebasti (<i>Sebastes spp.</i>)		
17.0025	0304	Filetti di pesce ed altra carne di pesce (anche tritata), freschi, refrigerati o congelati:		0
	0304 20	— Filetti congelati:		
	ex 0304 20 43	— — di molva (<i>Molva spp.</i>)		

(a) I Codici Taric figurano nell'allegato IV.

Numero d'ordine	Codice NC (a)	Designazione delle merci	Dazio contingentali	Volume contingente (in t)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
17.0027	0304 0304 20 ex 0304 20 97 0304 90 0304 90 59	Filetti di pesce ed altra carne di pesce (anche tritata), freschi, refrigerati o congelati: — Filetti congelati: — — altri: — di melù o potassolo — altri: — — altri: — — — di melù o potassolo (Micromesistius poutassou o Gadus poutassou)	 0 0	3 000
17.0029	0305 0305 69 0304 69 90	Pesci secchi, salati o in salamoia; pesci affumicati, anche cotti prima o durante l'affumicatura; farina di pesce atta all'alimentazione umana: — Pesci salati ma non secchi né affumicati e pesci in salamoia: — — altri: — — — altri	 0	1 400
17.0031	0306 0306 13 0306 13 10	Crostacei, anche sgusciati, vivi, freschi, refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; crostacei non sgusciati, cotti in acqua o al vapore, anche refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia: — congelati: — — Gamberetti: — — — Gamberetti della famiglia Pandalidae	 0	11 000
17.0033	0305 0305 61 00 1604 1604 12 1604 12 90	Pesci secchi, salati o in salamoia; pesci affumicati, anche cotti prima o durante l'affumicatura; farina di pesce atta all'alimentazione umana: — Pesci salati ma non secchi né affumicati e pesci in salamoia: — — Aringhe (Clupea harengus, Clupea pallasii) Preparazioni e conserve di pesci; caviale e suoi succedanei preparati con uova di pesce: — Pesci interi o in pezzi, esclusi i pesci tritati: — — Aringhe: — — — altri	 0 0 0	500

(a) I Codici Taric figurano nell'allegato IV.

ALLEGATO III

relativo al pesci soggetti a sorveglianza statistica

Numero d'ordine	Codice NC (a)	Designazione delle merci	Dazi contingentali
(1)	(2)	(3)	(4)
17.0035	0302	Pesci freschi o refrigerati, esclusi i filetti di pesce e di altra carne di pesci del numero 0304: — Pesci di forma appiattita (Pleuronettidi, Botidi, Cino-glossidi, Soleidi, Scoftalmidi e Citaridi), esclusi i fegati, le uova e i lattimi:	0
	0302 29	— — altri:	
	0302 29 90	— — — altri	
	0302 69	— — — altri: — — — di mare	
17.0037	0302 69 98	— — — — altri	0
	0303	Pesci congelati, esclusi i filetti e altre carni di pesci del numero 0304: — altri pesci, esclusi i fegati, le uova e i lattimi:	
17.0039	0303 79	— — altri: — — — di mare:	0
	0303 79 89	— — — — altri	
	0304	Filetti di pesce ed altra carne di pesce (anche tritata), freschi, refrigerati o congelati:	
17.0041	0304 20	— Filetti congelati:	0
	ex 0304 20 97	— — altri: — esclusi i melù o potassoli	
	0304 90	— altri: — — altri:	
17.0043	0304 90 97	— — — altri:	0

(a) I codici Taric figurano nell'allegato IV.

ALLEGATO IV

Codici Taric

Numero d'ordine	Codice NC	Codice Taric
09.0671	ex 0301 91 00	0301 91 00*10
	ex 0302 11 00	0302 11 00*10
	ex 0303 21 00	0303 21 00*10
	ex 0304 10 11	0304 10 11*10
	ex 0304 20 11	0304 20 11*10
	ex 0304 90 10	0304 90 10*10
09.0673	ex 0301 99 11	0301 99 11*10
	ex 0302 12 00	0302 12 00*11
		0302 12 00*13
		0302 12 00*15
		0302 12 00*19
	ex 0303 22 00	0303 22 00*20
		0303 22 00*80
	ex 0304 10 13	0304 10 13*10
	ex 0304 20 13	0304 20 13*10
	ex 0304 90 10	0304 90 10*13
09.0675	ex 1604 11 00	1604 11 00*30
	ex 1604 19 10	1604 19 10*10
	ex 1604 20 10	1604 20 10*30
	ex 1604 20 30	1604 20 30*10
09.0677	ex 1604 15 10	1604 15 10*10
	ex 1604 20 50	1604 20 50*40
09.0679	ex 1605 40 00	1605 40 00*20
17.0013	ex 0302 64 90	0302 64 90*10
17.0019	ex 0305 41 00	0305 41 00*10
	ex 0305 49 30	0305 49 30*10
	ex 0305 49 40	0305 49 40*10
17.0021	ex 0302 69 33	0302 69 33*10
	ex 0303 79 37	0303 79 37*10
	ex 0304 10 39	0304 10 39*20
	ex 0304 20 37	0304 20 37*10
17.0023	ex 0304 10 39	0304 10 39*10
		0304 10 39*90
17.0027	ex 0304 20 97	0304 20 97*40
17.0041	ex 0304 20 97	0304 20 97*90

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 16 dicembre 1991

concernente l'accettazione reciproca delle licenze per l'esercizio di funzioni nel settore dell'aviazione civile

(91/670/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 84, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando che la disponibilità in numero sufficiente di personale tecnico di bordo dotato di qualifiche e licenze adeguate è essenziale per l'agevole e sicuro funzionamento dei servizi di trasporto aereo;

considerando inoltre che il completamento del mercato interno entro la fine del 1992 presuppone l'esistenza di un sistema di trasporto aereo efficiente in modo da garantire la mobilità delle persone all'interno della Comunità;

considerando che il trasporto aereo costituisce un settore estremamente dinamico, in rapida evoluzione e dalle caratteristiche specificamente internazionali; che l'equilibrio fra domanda e offerta di personale può essere mantenuto in modo più efficace a livello comunitario che nazionale;

considerando pertanto che la politica comune dei trasporti nel settore dell'aviazione civile va necessariamente ampliata per garantire la mobilità del personale tecnico di bordo all'interno della Comunità;

considerando che i requisiti per l'ottenimento delle licenze del personale tecnico di bordo differiscono fra Stati membri;

considerando che le qualifiche necessarie per l'ottenimento delle licenze non sono ancora fissate a livello comunitario; che gli Stati membri mantengono pertanto la facoltà di fissare il livello di tali qualifiche in modo da garantire la sicurezza per i servizi forniti dagli aerei immatricolati nel loro territorio; che essi non possono, senza violare gli obblighi loro incombenti in virtù del trattato, esigere da un cittadino di uno Stato membro l'acquisizione di qualifiche che in generale essi determinano solo in rapporto ai rispettivi sistemi di formazione nazionali, ove l'interessato abbia già acquisito qualifiche analoghe in un altro Stato membro;

considerando la necessità di introdurre una procedura comunitaria di accettazione delle licenze e delle qualifiche del personale tecnico di bordo per favorire il rispetto degli obblighi derivanti dal trattato e garantire la mobilità del personale;

considerando che il riconoscimento delle licenze dei piloti privati può essere attuato sin da ora in tutti gli Stati membri;

⁽¹⁾ GU n. C 10 del 16. 1. 1990, pag. 12 e GU n. C 175 del 6. 7. 1991, pag. 14.

⁽²⁾ GU n. C 284 del 12. 11. 1990, pag. 198.

⁽³⁾ GU n. C 124 del 21. 5. 1990, pag. 18.

considerando che se i piloti professionisti debbono sostenere esami supplementari per ottenere l'autorizzazione a pilotare aeromobili immatricolati in uno Stato membro diverso da quello in cui hanno conseguito la licenza, è opportuno fare in modo che tali esami possano essere sostenuti quanto prima;

considerando che non sempre negli Stati membri sono disponibili strutture di formazione in numero proporzionale alla domanda e che conformemente al disposto dell'articolo 7 del trattato, gli Stati membri devono ammettere i cittadini di altri Stati membri ai centri di formazione pubblici e privati ed agli esami di attitudine professionale su base non discriminatoria;

considerando che per realizzare il pieno riconoscimento reciproco delle licenze il Consiglio adotterà, tenendo conto dell'andamento dei lavori delle organizzazioni internazionali, anteriormente al 1° gennaio 1993 e su proposta della Commissione che dovrà essere presentata entro il 1° luglio 1992, le misure che fissano i requisiti armonizzati in materia di licenze e di programmi di formazione e che ciascuno Stato membro riconoscerà le licenze che soddisferanno tali requisiti,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La presente direttiva si applica alle procedure di reciproca accettazione delle licenze rilasciate dagli Stati membri al personale tecnico di bordo che opera nel settore dell'aviazione civile.

Articolo 2

Ai fini della presente direttiva s'intende per:

- a) *licenza*: qualsiasi documento valido rilasciato da uno Stato membro che autorizzi il titolare a esercitare funzioni a bordo di un aeromobile civile immatricolato in uno Stato membro, in qualità di personale tecnico di bordo. La definizione comprende inoltre le abilitazioni incluse in tale documento;
- b) *abilitazione*: una menzione registrata sulla licenza od oggetto di un documento distinto, che stabilisce condizioni speciali, privilegi o limiti concernenti la licenza stessa;
- c) *accettazione delle licenze*: qualsiasi atto di riconoscimento o di convalida da parte di uno Stato membro di una licenza rilasciata da un altro Stato membro nonché dei privilegi e degli attestati ad essa connessi. L'accettazione, che può essere effettiva mediante il rilascio di una licenza nazionale, non può avere durata superiore al periodo di validità della licenza d'origine;

- d) *riconoscimento*: il permesso di utilizzare su un aeromobile immatricolato in uno Stato membro una licenza rilasciata in un altro Stato membro, conformemente ai privilegi che comporta;
- e) *convalida*: l'esplicita dichiarazione di uno Stato membro con cui si autorizza l'impiego di una licenza rilasciata da un altro Stato membro come se fosse stata rilasciata dal primo;
- f) *personale tecnico di bordo*: il titolare di una licenza, incaricato di svolgere funzioni essenziali per la direzione dell'aeromobile durante il volo. Questa definizione si applica ai piloti, ai navigatori e ai meccanici naviganti.

Articolo 3

1. Uno Stato membro accetta senza inutili ritardi o esami ulteriori qualsiasi licenza rilasciata da un altro Stato membro e tutti i privilegi e gli attestati ad essa connessi.

2. Il titolare di una licenza di pilota privato rilasciata da uno Stato membro può pilotare un aeromobile immatricolato in un altro Stato membro. Tale riconoscimento è limitato all'esercizio dei privilegi accordati al titolare di una licenza di pilota privato e delle relative abilitazioni per il volo a vista esclusivamente diurno effettuato su un aeromobile autorizzato al cui comando è preposto un solo pilota.

Articolo 4

1. L'articolo 3, paragrafo 1 si applica quando una licenza, rilasciata da uno Stato membro e sottoposta per accettazione ad un altro Stato membro, risponde a requisiti equivalenti a quelli previsti dallo Stato membro ospitante. Per permettere alle amministrazioni competenti di valutare l'equivalenza delle licenze rilasciate dagli altri Stati membri, la Commissione effettua, e trasmette a tutti gli Stati membri anteriormente al 1° gennaio 1992, un confronto tra i requisiti applicati in ciascuno Stato membro per il rilascio di licenze relative alle medesime funzioni.

2. a) Ogni Stato membro può chiedere alla Commissione, entro un termine di tre settimane a decorrere dalla data di ricevimento della domanda, un parere sull'equivalenza di una licenza che gli è sottoposta per accettazione.
- b) La Commissione deve formulare il suo parere entro un termine di due mesi. Lo Stato membro dispone poi di un mese per fornire una risposta al richiedente.
- c) Lo Stato membro che non chieda il parere della Commissione è tenuto a fornire una risposta al richiedente entro un termine di tre mesi.

- d) I termini di cui alle lettere a), b) e c) del presente paragrafo si applicano dal momento in cui sono disponibili tutte le informazioni necessarie.

3. Se, in seguito all'esame di una licenza da parte dello Stato membro a cui è sottoposta per accettazione, sussistono dubbi ragionevolmente fondati sull'equivalenza della licenza in questione, tale Stato membro può, in deroga ai principi dell'articolo 3, paragrafo 1, considerare necessari per l'accettazione della licenza requisiti e/o esami supplementari. Il titolare della licenza, lo Stato membro che l'ha rilasciata e la Commissione ne sono informati per iscritto. La possibilità di sostenere un esame supplementare deve essere offerta al titolare della licenza dallo Stato membro ospitante a cui la licenza è sottoposta per accettazione il più presto possibile e in ogni caso senza discriminazione in base alla nazionalità.

4. Qualora il richiedente soddisfi i requisiti e o superi gli esami supplementari di cui al paragrafo 7, lo Stato membro interessato accetta immediatamente la licenza in questione.

5. Tuttavia per quanto riguarda le licenze di pilota e nonostante i paragrafi da 1 a 4, uno Stato membro accetta la licenza rilasciata in conformità dei requisiti dell'allegato 1 della convenzione di Chicago sull'aviazione civile internazionale se il titolare soddisfa i requisiti speciali di convalida illustrati nell'allegato della presente direttiva.

Articolo 5

Gli Stati membri assicurano che i cittadini degli altri Stati membri siano ammessi ai loro centri di formazione pubblici e privati, agli esami nazionali e alle procedure per il rilascio di una licenza alle stesse condizioni applicate ai propri cittadini.

Articolo 6

Quando uno Stato membro rilascia una licenza sulla base di una licenza o di parte di essa rilasciata da un paese terzo, lo specifica sulla licenza. Gli altri Stati membri non sono tenuti ad accettare questa licenza o parte di essa.

Articolo 7

1. Gli Stati membri, previa consultazione della Commissione, mettono in vigore anteriormente al 1° giugno 1992 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

2. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

4. Gli Stati membri si assistono reciprocamente nell'applicazione della presente direttiva e si scambiano, se necessario, le informazioni sulle licenze che hanno accettato per equivalenza.

5. I dati di carattere riservato ottenuti in applicazione della presente direttiva sono coperti dal segreto professionale.

Articolo 8

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 16 dicembre 1991.

Per il Consiglio

Il Presidente

H. MAIJ-WEGGEN

ALLEGATO
Procedura speciale di convalida

Requisiti speciali per la convalida					
Mansione	Licenza	Certificato medico	Età	Esperienza	Esami di idoneità (*): — controllo delle conoscenze in materia di requisiti stabiliti dallo Stato membro ospitante rientranti nel campo di applicazione dell'allegato 6 della convenzione di Chicago in una lingua nazionale dello Stato che convalida o in inglese, a scelta del candidato; — prova di volo comprendente esame dell'abilitazione al volo strumentale in volo effettivo o simulato (le modalità di tali prove sono specificate caso per caso nella colonna sottostante)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Trasporto aereo commerciale su aerei certificati FAR 25/JAR 25 a) <i>Comandante pilota</i> b) <i>Copilota</i>	a) ATPL-A b) ATPL-A	a) Certificato medico di 1ª classe senza restrizioni b) Certificato medico di 1ª classe senza restrizioni	a) 21-60 b) 21-60	a) 1 500 ore come comandante pilota su aerei certificati FAR 25/JAR 25 b) 1 500 ore su aerei certificati FAR 25/JAR 25	a) Prova di volo comprendente esame dell'abilitazione al volo strumentale in volo effettivo o simulato b) Prova di volo comprendente esame dell'abilitazione al volo strumentale in volo effettivo o simulato
2. Trasporto aereo commerciale su aerei diversi da quelli certificati FAR 25/JAR 25 a) <i>Comandante pilota</i> b) <i>Copilota</i>	a) CPL-A (con abilitazione al volo strumentale) b) CPL-A (con abilitazione al volo strumentale)	a) Certificato medico di 1ª classe senza restrizioni b) Certificato medico di 1ª classe senza restrizioni	a) 21-60 b) 21-60	a) 1 000 ore come comandante pilota di trasporto commerciale dal conseguimento della abilitazione al volo strumentale b) 1 000 ore di trasporto aereo commerciale	a) Prova di volo comprendente esame dell'abilitazione al volo strumentale in volo effettivo o simulato b) Prova di volo comprendente esame dell'abilitazione al volo strumentale in volo effettivo o simulato

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3. a) Operazioni di volo su aerei (esclusa l'attività di istruttore di volo)	a) CPL-A	a) Certificato medico di 1ª classe senza restrizioni	a) 21-60	a) 700 ore come comandante pilota su aerei convenzionali comprese 200 ore di operazioni di volo per le quali si richiede la convalida, incluse 50 ore nella mansione in oggetto negli ultimi 12 mesi	a) Controllo in volo della mansione in oggetto
3. b) Operazioni di volo su elicotteri (esclusa l'attività di istruttore di volo e operazioni in mare aperto)	b) CPL-H	a) Certificato medico di 1ª classe senza restrizioni	b) 21-60	b) 700 ore come comandante pilota su elicotteri comprese 200 ore di operazioni di volo per le quali si richiede la convalida, incluse 50 ore nella mansione in oggetto negli ultimi 12 mesi	b) Controllo in volo della mansione in oggetto
4. Trasporto aereo commerciale od operazioni in mare aperto su elicotteri					
a) Comandante pilota	a) ATPL-H (con abilitazione al volo strumentale)	a) Certificato medico di 1ª classe senza restrizioni	a) 21-60	a) 1 500 ore come comandante pilota svolgendo le operazioni per le quali si richiede la convalida. Ove sia richiesta l'abilitazione al volo strumentale, aver totalizzato 500 ore di esperienza di volo dal conseguimento dell'abilitazione	a) Prova di volo comprendente esame dell'abilitazione al volo strumentale in volo effettivo o simulato
b) Copilota	b) CPL-H (con abilitazione al volo strumentale)	b) Certificato medico di 1ª classe senza restrizioni	a) 21-60	b) 1 500 ore di volo nelle operazioni per le quali si richiede la convalida. Ove sia richiesta l'abilitazione al volo strumentale, aver totalizzato 500 ore di esperienza di volo dal conseguimento dell'abilitazione	a) Prova di volo comprendente esame all'abilitazione al volo strumentale in volo effettivo o simulato

(*) La possibilità di sottoporsi al controllo e all'esame di cui sopra è offerta al candidato il più presto possibile. Per aerei convenzionali si intendono gli aerei diversi da quelli certificati JAR 25 e dagli ultra leggeri.

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 16 dicembre 1991

per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'uso obbligatorio delle cinture di sicurezza sugli autoveicoli di peso inferiore a 3,5 tonnellate

(91/671/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 75,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando che le disposizioni nazionali di legge sull'uso obbligatorio delle cinture di sicurezza, presentano ampie divergenze e che è quindi necessario armonizzare le modalità di tale uso obbligatorio;

considerando che occorre armonizzare l'obbligo dell'uso delle cinture di sicurezza negli autoveicoli di peso inferiore a 3,5 tonnellate, per garantire una maggiore sicurezza stradale agli utenti della strada;

considerando che le direttive 76/115/CEE ⁽⁴⁾ e 77/541/CEE ⁽⁵⁾ riguardano i requisiti tecnici relativi alle cinture di sicurezza imposte ai veicoli a motore, ma non l'uso delle cinture di sicurezza;

considerando che il Consiglio e i rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio hanno inteso assicurare, con la risoluzione del 19 dicembre 1984 ⁽⁶⁾, l'adozione sollecita di misure per la promozione della sicurezza stradale, invitando la Commissione a presentare proposte in tal senso;

considerando che il Parlamento europeo, in risoluzioni relative alla sicurezza stradale ⁽⁷⁾, ha raccomandato di rendere obbligatorio l'uso delle cinture di sicurezza per tutti i passeggeri, bambini compresi, su tutte le strade e su tutti i sedili dei veicoli per passeggeri (esclusi gli autoveicoli in servizio come mezzi di trasporto pubblico);

considerando che occorre prevedere l'uso obbligatorio dei sistemi di ritenuta per bambini sui sedili provvisti di cinture di sicurezza;

considerando che, in attesa di norme comunitarie armonizzate riguardanti i sistemi di ritenuta per bambini, occorre che tutti gli Stati membri riconoscano quelle rispondenti ai requisiti nazionali degli Stati membri;

considerando che vari studi hanno mostrato che i sedili posteriori sono quasi altrettanto pericolosi di quelli anteriori per i passeggeri che non facciano uso della cintura di sicurezza, i quali aggravano anche il rischio di ferimento dei passeggeri dei sedili anteriori; e che è quindi possibile ridurre ulteriormente il numero dei casi letali e di ferimenti rendendo obbligatorio l'uso della cintura di sicurezza sui sedili posteriori;

considerando che, nel fissare la data di applicazione dei provvedimenti formanti oggetto della presente direttiva, si deve lasciar tempo per l'adozione delle necessarie misure di applicazione, soprattutto in quegli Stati ove non siano ancora previste norme in materia,

⁽¹⁾ GU n. C 298 del 23.11.1988, pag. 8 e GU n. C 308 dell'8.12.1990, pag. 11.

⁽²⁾ GU n. C 96 del 17.4.1989, pag. 220 e GU n. C 240 del 16.9.1991, pag. 74.

⁽³⁾ GU n. C 159 del 26.6.1989, pag. 52 e GU n. C 159 del 17.6.1991, pag. 56.

⁽⁴⁾ Direttiva 76/115/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1975, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ancoraggi delle cinture di sicurezza dei veicoli a motore (GU n. L 24 del 30.1.1976, pag. 6) modificata da ultimo dalla direttiva 90/629/CEE (GU n. L 341 del 6.12.1990, pag. 14).

⁽⁵⁾ Direttiva 77/541/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1977, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle cinture di sicurezza ed ai sistemi di ritenuta dei veicoli a motore (GU n. L 220 del 29.8.1977, pag. 95) modificata da ultimo dalla direttiva 90/628/CEE (GU n. L 341 del 6.12.1990, pag. 1).

⁽⁶⁾ GU n. C 341 del 21.12.1984, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU n. C 104 del 16.4.1984, pag. 38 e GU n. C 68 del 24.3.1986, pag. 35.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

1. La presente direttiva si applica a qualsiasi veicolo a motore delle categorie M₁, M₂ (eccettuati i sedili posteriori ed i veicoli di peso massimo ammissibile superiore a 3,5 tonnellate e quelli che dispongono di posti specialmente concepiti per passeggeri in piedi) e N₁, (eccettuati i sedili posteriori), definite nell'allegato I della direttiva 70/156/CEE ⁽¹⁾, destinato a circolare su strada, munito di almeno quattro ruote e avente una velocità massima per costruzione superiore a 25 km/h.

2. Ai sensi della presente direttiva si intende per:

- 1) «cintura di sicurezza o cintura», il complesso costituito da cinghie, da una fibbia di chiusura, da dispositivi di regolazione e da elementi di fissaggio, che può essere ancorato all'interno di un veicolo ed è concepito in modo da ridurre il rischio di lesioni per l'utilizzatore in caso di collisione o di improvvisa decelerazione del veicolo, limitando le possibilità di movimento del corpo dell'utilizzatore. Il dispositivo di cui sopra viene comunemente chiamato «complesso», termine che comprende anche eventuali dispositivi di assorbimento dell'energia o di riavvolgimento della cintura;
- 2) «sistema di ritenuta», il sistema composto da un sedile fissato alla struttura del veicolo con mezzi adeguati e da una cintura di sicurezza di cui almeno un ancoraggio è fissato alla struttura del sedile;
- 3) «sedile», una struttura che può essere o meno parte integrante della struttura del veicolo, completa di rivestimento e destinata a servire quale posto a sedere per un adulto; il termine indica sia sedili separati sia quella parte di un sedile a panchina corrispondente ad un posto singolo.

Articolo 2

Gli Stati membri assicurano l'uso obbligatorio della cintura di sicurezza o di sistemi di ritenuta omologati da parte del guidatore e dei passeggeri dei veicoli in circolazione di cui all'articolo 1, qualora i sedili che essi occupano ne siano provvisti. I passeggeri che occupano i sedili posteriori devono utilizzare in via prioritaria i sedili così attrezzati.

Gli Stati membri assicurano che in tali veicoli i bambini di età inferiore ai dodici anni la cui statura non raggiunge i 150 cm e che occupano i sedili forniti di cinture siano trattenuti da un sistema di ritenuta omologato adeguato alla loro statura e al loro peso. Detti sedili devono essere occupati in via prioritaria.

L'uso di un sistema omologato dall'autorità competente di uno Stato membro è autorizzato dagli altri Stati membri.

Articolo 3

Le disposizioni della presente direttiva si applicano altresì ai guidatori e ai passeggeri dei veicoli in circolazione nella Comunità che siano immatricolati in un paese terzo.

Articolo 4

1. In deroga all'articolo 2, secondo comma gli Stati membri hanno la facoltà di prevedere che sul loro territorio i bambini di età pari o superiore a tre anni, che occupino i sedili dei veicoli di cui all'articolo 1, siano trattenuti da una cintura di sicurezza o da un altro sistema di ritenuta omologato per gli adulti.

2. Gli Stati membri hanno anche la facoltà di prevedere che sul loro territorio, alle condizioni stabilite dalle rispettive legislazioni nazionali, i bambini di età inferiore ai tre anni che occupano i sedili posteriori non siano trattenuti da un sistema di ritenuta adeguato alla loro statura e al loro peso se sono trasportati in un veicolo in cui tale sistema non sia disponibile.

Articolo 5

Sono esentate dagli obblighi di cui all'articolo 2 le persone munite di un certificato medico di esenzione per un motivo medico grave, rilasciato dalle autorità competenti. Ogni certificato medico rilasciato dalle autorità competenti di uno Stato membro ha validità anche negli altri Stati membri; il certificato medico deve indicare la durata di validità e va esibito a richiesta di un agente qualificato conformemente alle disposizioni in vigore al riguardo in ogni Stato membro. Esso deve recare il seguente simbolo:



Articolo 6

Previo accordo della Commissione, gli Stati membri possono concedere esenzioni diverse da quelle previste all'articolo 5 per:

⁽¹⁾ Direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (GU n. L 42 del 23.2.1970, pag. 1) modificata da ultimo dalla direttiva 87/403/CEE (GU n. L 220 dell'8.8.1987, pag. 44).

- tener conto di particolari condizioni fisiche o di circostanze particolari di durata limitata;
- consentire l'esercizio efficace di alcune attività professionali;
- garantire il buon svolgimento di attività connesse con servizi di ordine pubblico, di sicurezza o di emergenza.

Articolo 7

Anteriormente al 1° agosto 1994, la Commissione presenterà una relazione sull'applicazione della presente direttiva, al fine di valutare in particolare l'opportunità di rafforzare le misure nel senso di una maggiore sicurezza e la necessità di un'ulteriore armonizzazione. Ove occorra, la relazione sarà corredata di proposte, sulle quali il Consiglio delibererà a maggioranza senza indugio.

Articolo 8

1. Previa consultazione della Commissione, gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamen-

tari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 1° gennaio 1993. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

2. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 9

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 16 dicembre 1991.

Per il Consiglio

Il Presidente

H. MAIJ-WEGGEN

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 16 dicembre 1991

sul riconoscimento reciproco dei certificati nazionali di conduzione di navi per il trasporto di merci e di persone nel settore della navigazione interna

(91/672/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 75,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando l'opportunità di tendere verso l'introduzione di disposizioni comuni per il certificato uniforme di conduzione di navi valido per le idrovie interne della Comunità;

considerando che per promuovere la libera navigazione sulle idrovie interne della Comunità si deve giungere, come primo provvedimento, al riconoscimento reciproco dei certificati nazionali di conduzione di navi per il trasporto di merci e di persone nel settore della navigazione interna;

considerando che la navigazione su talune idrovie interne può richiedere che siano soddisfatte ulteriori esigenze relative alla conoscenza delle situazioni locali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Ai fini della presente direttiva, i certificati nazionali di conduzione di navi per il trasporto di merci e di persone nel settore della navigazione interna, menzionati all'allegato I, sono così classificati:

Gruppo A: i certificati di conduzione validi per le idrovie a carattere marittimo menzionate nell'allegato II,

Gruppo B: i certificati di conduzione validi per le altre idrovie comunitarie, ad eccezione del Reno, del Lek e del Waal.

Articolo 2

Fatte salve le disposizioni previste all'articolo 3, paragrafo 5 la patente di battelliere del Reno, rilasciata in conformità della convenzione riveduta per la navigazione del Reno, è valida per tutte le idrovie della Comunità.

Articolo 3

1. Ciascuno Stato membro riconosce la validità dei certificati di conduzione in corso di validità compresi nel gruppo A dell'allegato I per la navigazione sulle idrovie a carattere marittimo enumerate nell'allegato II, come se li avesse rilasciati esso stesso.

2. Gli Stati membri riconoscono reciprocamente i certificati di conduzione in corso di validità compresi nel gruppo B dell'allegato I, come validi per la navigazione sulle loro idrovie interne, tranne quelle che richiedono la patente di battelliere del Reno o che figurano nell'allegato II, come se li avessero rilasciati essi stessi.

3. Il riconoscimento da parte di uno Stato membro di un certificato di conduzione compreso nel gruppo A o B dell'allegato I può essere subordinato ai medesimi requisiti di età minima richiesti in detto Stato membro per il rilascio di un certificato di conduzione compreso nel medesimo gruppo.

4. Il riconoscimento da parte di uno Stato membro di un certificato di conduzione può essere limitato alle stesse categorie di navi per cui tale certificato è valido nello Stato membro che l'ha rilasciato.

5. Salvo consultazione della Commissione e degli altri Stati membri, uno Stato membro può esigere che, per la navigazione su talune idrovie, diverse da quelle a carattere marittimo menzionate all'allegato II, i battellieri degli altri Stati membri soddisfino condizioni supplementari, relative alla conoscenza della situazione locale, equivalenti a quelle richieste per i propri battellieri nazionali.

6. La presente direttiva non osta a che uno Stato membro prescriva conoscenze supplementari per la conduzione di navi che trasportano sostanze pericolose nel suo territorio.

Gli Stati membri riconoscono l'attestato rilasciato conformemente alle condizioni della voce 10170 dell'ADNR come comprovante tali conoscenze.

⁽¹⁾ GU n. C 120 del 7. 5. 1988, pag. 7.

⁽²⁾ GU n. C 12 del 16. 1. 1989, pag. 41.

⁽³⁾ GU n. C 318 del 12. 12. 1988, pag. 18.

Articolo 4

Ove occorra, la Commissione prende le iniziative necessarie ai fini dell'adeguamento dell'elenco dei certificati di cui all'allegato I secondo la procedura stabilita all'articolo 7.

Articolo 5

Il Consiglio delibera, a maggioranza qualificata entro il 31 dicembre 1994, sulle disposizioni comuni relative alla conduzione delle navi della navigazione interna destinate al trasporto di merci e di persone, in base ad una proposta che la Commissione presenterà entro il 31 dicembre 1993.

Articolo 6

Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° gennaio 1993. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 7

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 4, la Commissione è assistita da un comitato, composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto di modifica dell'allegato I. Il comitato formula il proprio parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione fissata nell'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.

La Commissione adotta la modifica dell'allegato I qualora sia conforme al parere del comitato.

Se la modifica prevista non è conforme al parere del comitato, o in mancanza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

Se, allo scadere di un termine di tre mesi a decorrere dalla data in cui gli è stata sottoposta la proposta, il Consiglio non ha deliberato, la Commissione adotta la modifica proposta.

Articolo 8

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 16 dicembre 1991.

Per il Consiglio

Il Presidente

H. MAIJ-WEGGEN

ALLEGATO I

ELENCO DEI CERTIFICATI NAZIONALI DI CONDUZIONE DI NAVI PER IL TRASPORTO DI MERCI E DI PERSONE NEL SETTORE DELLA NAVIGAZIONE INTERNA, PREVISTO ALL'ARTICOLO 1 DELLA DIRETTIVA

GRUPPO A: Certificati di conduzione validi sulle idrovie a carattere marittimo menzionate all'allegato II

Regno del Belgio

- Brevet de conduite A (arrêté royal n° ... du ...).
- Vaarbrevet A (Koninklijk Besluit nr. ... van ...)

Repubblica federale di Germania

- «Schifferpatent» con validità supplementare per le «Seeschiffsstraßen» (Binnenschifferpatentverordnung 7. 12. 81).

Repubblica francese

- Certificat général de capacité de catégorie «A» con un timbro che precisa la validità del certificato sulle vie del gruppo A (seconda zona di navigazione ai sensi della direttiva 82/714/CEE ⁽¹⁾ (decreto del 23 luglio 1991, Gazzetta ufficiale del 28 luglio 1991);
- Certificats spéciaux de capacité con un timbro che precisa la validità del certificato sulle vie del gruppo A (seconda zona di navigazione ai sensi della direttiva 82/714/CEE) (decreto del 23 luglio 1991, Gazzetta ufficiale del 28 luglio 1991);

Regno dei Paesi Bassi

- «Groot Vaarbewijs II» (Binnenschepenwet, Staatsblad 1981, nr. 678).

GRUPPO B: Certificati di conduzione validi per le altre idrovie comunitarie eccettuato il Reno, il Lek e il Waal

Regno del Belgio

- Brevet de conduite A (arrêté royal n° ... du ...).
- Vaarbrevet A (Koninklijk Besluit nr. ... van ...)

Repubblica federale di Germania

- «Schifferpatent» (Binnenschifferpatentverordnung 7. 12. 81).

Repubblica francese

- Certificat général de capacité de catégorie «A» senza il timbro che precisa la validità del certificato sulle vie del gruppo A (seconda zona di navigazione ai sensi della direttiva 82/714/CEE (decreto del 23 luglio 1991, Gazzetta ufficiale del 28 luglio 1991);
- Certificats spéciaux de capacité senza il timbro che precisa la validità del certificato sulle vie del gruppo A (seconda zona di navigazione ai sensi della direttiva 82/714/CEE) (decreto del 23 luglio 1991, Gazzetta ufficiale del 28 luglio 1991);

Regno dei Paesi Bassi

- «Groot Vaarbewijs I» (Binnenschepenwet, Staatsblad 1981, nr. 678).

(¹) GU n. L 301 del 28. 10. 1982, pag. 1.

ALLEGATO II

ELENCO DELLE IDROVIE A CARATTERE MARITTIMO, PREVISTO ALL'ARTICOLO 2 DELLA DIRETTIVA

Regno del Belgio

Schelda marittima.

Repubblica federale di Germania

Zona 1 e zona 2 dell'allegato I della direttiva 82/714/CEE.

Regno dei Paesi Bassi

Dollard, Eems, Waddenzee, IJsselmeer, Schelda orientale e Schelda occidentale.

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 19 dicembre 1991

che modifica la direttiva 69/169/CEE prorogando e modificando le deroghe accordate alla Danimarca e all'Irlanda in materia di franchigie per viaggiatori

(91/673/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 99,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽²⁾,

considerando che il Regno di Danimarca e l'Irlanda beneficiano fino al 31 dicembre 1991 di una deroga alla direttiva 69/169/CEE ⁽³⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 91/191/CEE ⁽⁴⁾, per quanto riguarda l'applicazione dei livelli generali delle franchigie;

considerando che tale deroga deve essere vista nel contesto dell'articolo 8 A del trattato che definisce il mercato interno come uno spazio senza frontiere interne, nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali e che prevede che il mercato interno sarà instaurato progressivamente nel corso di un periodo che scade il 31 dicembre 1992;

considerando che la cessazione immediata delle deroghe che stanno per scadere potrebbe comportare difficoltà economiche per il Regno di Danimarca e per l'Irlanda; che occorre pertanto prorogarne l'applicazione, in forma modificata per quanto riguarda l'Irlanda, fino al 31 dicembre 1992,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 69/169/CEE è così modificata:

- 1) all'articolo 7 ter, paragrafo 1, lettera b), l'importo di «95 ecu» è sostituito da «150 ecu»;
- 2) all'articolo 7 quater, la data del «31 dicembre 1991» è sostituita da quella del «31 dicembre 1992»;

- 3) il testo dell'articolo 7 quinquies è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 7 quinquies

In deroga all'articolo 2, paragrafo 1, ed entro i limiti fissati in detto articolo, l'Irlanda è autorizzata, fino al 31 dicembre 1992, ad applicare un limite quantitativo di 30 litri di birra per tutti i viaggiatori che entrano nel suo territorio.

In deroga all'articolo 2, paragrafo 1, all'articolo 4, paragrafo 1 e all'articolo 7 ter, paragrafo 1, lettera b) l'Irlanda è autorizzata, fino al 31 dicembre 1992, ad applicare i seguenti limiti all'atto dell'importazione delle merci in questione ad opera di viaggiatori che hanno soggiornato meno di 24 ore al di fuori dell'Irlanda:

- a) per i viaggiatori provenienti dalla Comunità: 175 ecu; tuttavia il valore unitario non può essere superiore a 110 ecu;
- b) birra: 15 litri.»

Articolo 2

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva prima del 1° gennaio 1992.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 19 dicembre 1991.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. DANKERT

⁽¹⁾ Parere reso il 10 dicembre 1991 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ Parere reso il 17 dicembre 1991 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ GU n. L 133 del 4.6. 1969, pag. 6.

⁽⁴⁾ GU n. L 94 del 16.4. 1991, pag. 24.